

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE**

Il sottoscritto **DODDIS NADIA** *Responsabile dell'attività di Intermediazione di Società Agenziale* iscritto in data 03/02/2011 con numero di iscrizione A000046905 alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, Responsabile dell'attività di Intermediazione della EMMEFFE ASSICURAZIONI SRL tel 0331 59.94.60, indirizzo internet www.emmeffe.eu, indirizzo di posta elettronica agenzia.legnano@emmeffe.eu indirizzo PEC emmeffe@pec.emmeffe.eu, con sede in L.go Franco Tosi n. 3 – Legnano (MI) iscritta in data 01/02/2007 con numero di iscrizione A000012754 alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi preponente contratti dell'Impresa HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

Il sottoscritto **DODDIS SAMANTHA** *Responsabile dell'attività di Intermediazione di Società Agenziale* iscritto in data 03/02/2011 con numero di iscrizione A000007979 alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, Responsabile dell'attività di Intermediazione della EMMEFFE ASSICURAZIONI SRL tel 0331 59.94.60, indirizzo internet www.emmeffe.eu, indirizzo di posta elettronica agenzia.legnano@emmeffe.eu indirizzo PEC emmeffe@pec.emmeffe.eu, con sede in L.go Franco Tosi n. 3 – Legnano (MI) iscritta in data 01/02/2007 con numero di iscrizione A000012754 alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi preponente contratti dell'Impresa HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

Il sottoscritto **DODDIS VINCENZO ANTONINO** *Responsabile dell'attività di Intermediazione di Società Agenziale* iscritto in data 01/02/2007 con numero di iscrizione A000004422 alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, Responsabile dell'attività di Intermediazione della EMMEFFE ASSICURAZIONI SRL tel 0331 59.94.60, indirizzo internet www.emmeffe.eu, indirizzo di posta elettronica agenzia.legnano@emmeffe.eu indirizzo PEC emmeffe@pec.emmeffe.eu, con sede in L.go Franco Tosi n. 3 – Legnano (MI) iscritta in data 01/02/2007 con numero di iscrizione A000012754 alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi preponente contratti dell'Impresa HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

L'autorità competente alla vigilanza sull'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Si richiama l'attenzione sul diritto di verificare in ogni momento i dati riguardanti gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO:

- A) Il distributore comunica di aver messo a disposizione nei propri locali, su sito internet i seguenti elenchi:
1. elenco recante denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti di affari,
 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del regolamento IVASS n.40/2018.
- B) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente può richiederne la consegna o la trasmissione dell'elenco sub A)-1.

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Nessuna Impresa di Assicurazione o società controllanti di imprese di Assicurazioni detiene/detengono una quota di partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle EMMEFFE ASSICURAZIONI SRL

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

Il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, con specifiche modalità inoltrati per iscritto a EMMEFFE ASSICURAZIONI S.R.L. o ad HDI ASSICURAZIONI S.P.A. - Ufficio Reclami e Procedure Speciali, Piazza Guglielmo Marconi 25 – 00144 Roma, fax n. +39 06 42103583, e-mail reclami@hdia.it; nonché qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi, con la facoltà per il contraente di avvalersi di altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previste dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

ALLEGATO 4 – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

DODDIS NADIA/EMMEFFE ASSICURAZIONI S.R.L. agisce in nome e per conto di HDI ASSICURAZIONI S.P.A., distribuendone i prodotti assicurativi.

DODDIS SAMANTHA/EMMEFFE ASSICURAZIONI S.R.L. agisce in nome e per conto di HDI ASSICURAZIONI S.P.A., distribuendone i prodotti assicurativi.

DODDIS VINCENZO ANTONINO/EMMEFFE ASSICURAZIONI S.R.L. agisce in nome e per conto di HDI ASSICURAZIONI S.P.A., distribuendone i prodotti assicurativi.

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

Il compenso dell'intermediario consiste in una commissione inclusa nel pagamento del premio assicurativo e in un eventuale ulteriore incentivo sulla base dei risultati di raccolta.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 23 DEL 2008

I compensi provvigionali riconosciuti a *EMMEFFE ASSICURAZIONI S.R.L.* dall'Impresa HDI ASSICURAZIONI S.p.A., per quanto concerne la garanzia RCA, sono pari a:

8,78% per i veicoli del settore I (autovetture)

5,55% per i veicoli dei settori III (autobus) e IV (autocarri)

6,34% per i veicoli del settore V (ciclomotori e motocicli) e per tutti gli altri veicoli a motore a natanti

2,38% per gli autocaravan

Le predette aliquote sono determinate rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale, comprensivo di imposte, contributo al Servizio Sanitario Nazionale e Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo separato dal patrimonio dell'intermediario.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una disponibilità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1.assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2.ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici anche nella forma on.line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3.denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di euro 750 annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4-ter – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

SEZIONE I – REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

SEZIONE II - REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Parte riservata al contraente (da trattenere in agenzia)

Dichiaro di aver ricevuto ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento IVASS N. 40 del 02/08/2018, l'informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei clienti che l'intermediario deve rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto.